



**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONI CIVILI - LAVORO – GIUDICE DI PACE**

**Protocollo per lo svolgimento delle udienze, alla luce delle “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile” (art. 83 d.l. 17.03.2020 n. 18 e succ. mod.).**

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70;

Visto l'art. 83, co. VI D.L. n. 18/2020 che impone ai Capi degli Uffici Giudiziari di determinare misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari idonee ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, per un periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020;

Visto l'art. 36, comma I, D.L. n. 23/20 secondo cui il termine iniziale del periodo previsto dal comma IV del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020;

Visto l'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020;

**SI CONVIENE**

Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, saranno rinviate tutte le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni delle controversie di cui al comma III, lettera a), dell'art. 83, cit. e con le eccezioni delle udienze civili in cui è richiesta la sola presenza dei difensori delle parti, che saranno trattate ai sensi della lett. h) dell'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

## SETTORE CIVILE ORDINARIO

### Saranno trattate con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) :

- udienze fissate per l'ammissione dei mezzi di prova;
- udienze di precisazione delle conclusioni;
- udienze di discussione orale *ex art. 281 quinquies*, comma secondo, c.p.c., mediante il deposito di note di replica 10 giorni prima della data fissata per l'udienza;
- udienza di discussione orale *ex art. 281 sexies* c.p.c., mediante deposito di note scritte di discussione 10 giorni prima della data fissata per l'udienza e note scritte di replica 5 giorni prima della udienza anzidetta;
- udienze fissate per consentire trattative tra le parti;
- udienze già rinviate *ex artt. 181 e 309* c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;
- udienze fissate nei procedimenti cautelari, ai fini della sospensiva o altro, non sussistendo in dette procedure alcun onere per le parti di comparire personalmente dinanzi al giudice ed essendo la regola del contraddittorio soddisfatta attraverso l'audizione del solo difensore;
- udienze cautelari (quelle che richiedono la sola presenza dei difensori), ivi comprese le udienze fissate per la decisione sull'istanza di sospensione *ex art. 615* comma 1 c.p.c., sull'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo *ex art. 642* c.p.c., sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione *ex art. 648* c.p.c. o sull'istanza di sospensione della ordinanza nei procedimenti previsti dal D. Lgs. n. 150 del 2011 di cui ai capi II, III, e IV.

In ciascuna udienza saranno trattati tendenzialmente 10 procedimenti dando priorità a quelli rientranti nella previsione di cui all'art. 83 comma 3, lettera a) del D.L. 18/2020 la cui doverosa trattazione potrà determinare il superamento del limite tendenziale sopra indicato.

Nella selezione dei fascicoli da trattare ciascun giudice prediligerà, nell'ambito del numero di cause che potranno essere trattate, i procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3, lettera a), ult. parte, D.L. 18/2020 ed in generale i procedimenti cautelari ed i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo.

### Modalità di trattazione

Il Giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza selezionerà quelli da trattare ed

emetterà un decreto come da modello che verrà predisposto, che sarà comunicato dalla cancelleria a mezzo pec alle parti almeno 15 giorni prima della udienza fissata.

Con detto decreto il giudice disporrà che l'udienza si svolga con il deposito telematico di sintetiche note scritte - contenenti esclusivamente le istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti - da effettuarsi entro il 10° giorno antecedente la data della udienza medesima, con ulteriore termine di 5 giorni prima della udienza per eventuali repliche.

Nei procedimenti cautelari, ivi compresi quelli relativi alla decisione sulle istanze di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c., (qualora tali istanze debbano essere trattate in un'udienza diversa ed anticipata rispetto a quella di trattazione del merito) con il predetto decreto il giudice assegnerà alla parte istante un termine per la notifica alla controparte del ricorso e dello stesso decreto.

Le parti saranno invitate, in via prioritaria, al deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni – firmata digitalmente da tutte le parti (ad esclusione del PM ove prevista la sua partecipazione), e, solo in via residuale, al deposito di note separate, nell'ottica di agevolare il lavoro di ricezione atti delle cancellerie.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa su PCT, (con attestazione di conformità all'originale) in occasione del deposito delle note di cui al punto che precede.

Il Giudice il giorno della udienza originariamente fissata riserverà la causa per l'adozione del consequenziale provvedimento (ordinanza, sentenza) con decorrenza dei termini di legge per il deposito.

In caso di mancato deposito di note scritte prima del giorno di udienza non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.c. e la causa verrà semplicemente rinviata ad una data successiva al 30 giugno 2020, a meno che non ci sia dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare. Si precisa che anche in caso di procedimento cautelare, verrà fissata la prima udienza con la modalità dello scambio *cartolare*, prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Al fine di garantire il contraddittorio, ove il resistente si costituisca il giorno della udienza o comunque dopo il termine di giorni 10 per il deposito delle note scritte, il giudice designato dispone il rinvio al fine di consentire ad entrambe le parti di dedurre sulle rispettive richieste, fatto salvo il vaglio in ordine all'intento dilatorio.

In via generale ed in ogni caso il giudice potrà valutare l'opportunità di disporre rinvio di udienza

per il caso in cui i tempi di accettazione degli atti telematici aventi ad oggetto le note di udienza non abbiano consentito alle parti di contraddire rispettivamente sulle reciproche deduzioni e istanze.

I rinvii nonché i provvedimenti per la trattazione cartolare e da remoto, saranno disposti secondo modelli uniformi endosezionali.

In ogni caso si precisa che, per il periodo di giorni 15, a far data dal 12 maggio 2020, le modalità di trattazione sopra indicate, con particolare riferimento alla comunicazione che il giudice dovrà effettuare al difensore della trattazione della causa e delle sue modalità, devono intendersi sospese non potendosi fare luogo agli avvertimenti anzidetti, difettando lo spazio temporale di cui al primo capoverso del presente paragrafo. Le cause, pertanto, già fissate nel predetto arco temporale dovranno essere rinviate alla prima data utile compatibilmente con il carico di ruolo.

### SETTORE FAMIGLIA

Nell'ottica di predisposizione di un programma di lavoro concordato, tenuto conto delle peculiarità contenutistiche e procedurali dei giudizi in materia di famiglia e precisamente giudizi di separazione personale, divorzio e figli naturali nati fuori dal matrimonio, si propone la trattazione o il rinvio dei procedimenti secondo le seguenti modalità, con la precisazione che, ai fini che in questa sede interessano, **il concetto di "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità"**, richiamato dall'**art. 83, comma terzo, lettera a)**, più volte citato, è concetto tecnicamente differente da quello di "mantenimento" come dedotto nei giudizi di separazione, divorzio e di mantenimento di figli naturali nati fuori del matrimonio, richiedendosi - nelle cause in materia di alimenti, ex art. 433 cc. - la sussistenza della condizione dello stato di bisogno, della incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico da parte dell'avente diritto, della capacità dell'obbligato, del vincolo relazionale previsto ex lege. Tra l'altro è proprio la finalità del decreto che impone un'**interpretazione restrittiva nel senso di alimenti e stato di bisogno**.

**Procedimenti suscettibili di rinvio a data successiva al 30/6/2020 (art. 83, comma 7, lettera g):**

- **Udienze presidenziali nei procedimenti di separazione personale e divorzio contenziosi**, ove il resistente non è costituito (non essendo il resistente né raggiungibile via PEC per le necessarie comunicazioni per la eventuale udienza con trattazione scritta, né convocabile con le modalità dell'udienza da remoto);
- **Udienze presidenziali nei procedimenti di divorzio contenzioso**, difettando in tali giudizi

un'obbligazione alimentare non già eventualmente disciplinata con la separazione.

- **Udienze presidenziali nei procedimenti di separazione personale giudiziale** in tutti i casi in cui non ricorre il concetto di alimenti o di obbligazione alimentare o se comunque vi è il consenso delle parti (con il quale si può derogare alle previsioni di norme non imperative), ovvero, se non viene formulata una richiesta di trattazione urgente ad opera di una delle parti dopo apposito invito del giudice.
- **Udienze dinanzi al Collegio nei procedimenti per divorzi congiunti** esistendo comunque una regolamentazione in sede di separazione, salvo che non venga rappresentata espressamente una situazione d'urgenza sopravvenuta.
- **Udienze presidenziali nei procedimenti per separazioni personali consensuali**, escludendo l'accordo raggiunto tra le parti, la sussistenza di una situazione di urgenza, tenuto anche conto della contenuta durata del rinvio.
- **Le cause di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno se non vengono dedotti motivi di indifferibilità:** viene in ogni caso esclusa la possibilità di definizione del procedimento, se risulta necessario *“l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando”* e lo stesso *“risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute”*.

E' fatta salva unicamente l'urgenza definita come *“una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori”*.

Tali udienze saranno quindi rinviabili a data successiva al 30 giugno 2020, **salva espressa deduzione di una situazione di urgenza.**

Si precisa che non integra il requisito della urgenza ex art. 83, comma terzo, lettera a), D.L. citato, il pregiudizio per l'assenza di incontri tra genitore e figli, fermo restando la facoltà del genitore non collocatario di richiedere al Giudice competente la adozione di modalità telematiche (Skype, Whatsapp et similia) di esercizio del diritto di visita dei minori.

In queste ipotesi e nell'ottica di contrasto dell'emergenza epidemiologica, si procederà **in via preferenziale con le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h), D.L. citato**, mediante acquisizione - da parte del difensore - di dichiarazione scritta e firmata dalla parte personalmente, di non intendere aderire al tentativo di conciliazione e di riportarsi alle conclusioni rassegnate in atti, controfirmata dal difensore e depositata in via telematica.

I difensori sono facultati, almeno 10 giorni prima della udienza fissata, al deposito in via telematica di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni, **con ulteriore termine di cinque**

**giorni prima della udienza per eventuali repliche.**

Ove le parti non aderiscano alla modalità di trattazione scritta della causa e sempre che ne ricorrano le condizioni, **si procederà con le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera f), D.L. citato**, con forme di videocollegamento (Team di Microsoft) con i procuratori e con le parti.

Queste ultime potranno presenziare e partecipare all'udienza da remoto direttamente dagli studi professionali dei loro difensori od in caso di indisponibilità di questi ultimi (per le note esigenze di prevenzione del contagio da Covid-19), da una postazione informatica autonoma e diversa, munendosi degli applicativi tecnologici necessari (Team) per il collegamento da remoto, avendo cura di fornire al difensore il proprio indirizzo mail ordinario (PEO), sul quale ricevere il "link di invito" necessario per partecipare al collegamento.

Si precisa che l'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti. Potrà avvenire scaricando MYTEAMS sul personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato, il difensore e la parte dovranno compiere le seguenti operazioni: 1) cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato; 2) se l'applicazione non è installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

a) scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);  
b) selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc); se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3) una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista o la parte potranno accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo "Immetti il nome", che sarà visualizzato al resto dei partecipanti; 4) cliccando su "Partecipa" il professionista e la parte vengono inseriti nella sala d'attesa virtuale, ove rimarranno in attesa sino a quando il magistrato li ammetterà nella stanza virtuale".

**Procedimenti suscettibili di essere trattati nel periodo tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020:**

- **Giudizi fissati dinanzi al G.I. nei giudizi di separazione personale e divorzio, ex art. 709, ult. comma, c.p.c., per la modifica dell'ordinanza presidenziale; richieste di emissione di ordini diretti di pagamento ex art. 156 c.c.**
- **Giudizi fissati dinanzi al Collegio per i procedimenti di reclamo, sia avverso i decreti del GT, che avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice di prime cure;**

- **Giudizi dinanzi al collegio per le richieste di modifica delle condizioni della separazione personale e del divorzio**, ex art. 710 c.p.c. ed art. 9 legge divorzio;

In tutte le superiori ipotesi, i difensori potranno segnalare con il ricorso o con separata istanza i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Il Presidente od il giudice precedente valuterà la sussistenza dell'urgenza ed emetterà decreto non impugnabile, disponendo - in caso di accoglimento della istanza - in merito alla trattazione del giudizio (confermando la data originaria di udienza o indicandone altra).

In tutte le superiori ipotesi si procederà nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h).

## **B) Procedimenti di Volontaria Giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare**

### **Procedimenti suscettibili di essere trattati nel periodo tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020:**

- **Procedimenti in materia di TSO e di IVG.** Per i procedimenti relativi all'autorizzazione di un minore all'interruzione volontaria della gravidanza, il GT dovrà adottare tutte le cautele durante l'ascolto della minore, obbligatorio in questi casi ai sensi dell'art. 12 L. 194/1978. Il G.T. dovrà pertanto richiedere certificazione specifica al Consultorio in ordine ad eventuali rischi di contagio per la minore che potrebbero derivarle dalla sua audizione in Tribunale e, in ogni caso ove possibile, deve favorirsi la sua audizione a distanza da remoto, previa verifica dell'identità della minore, con video collegamento direttamente dal Consultorio.
- **Procedimenti in materia di tutela di minori** (pure ambito di competenza del G.T.), sebbene non espressamente contemplato, come sembrerebbe evincersi dall'inciso dell'art. 83, comma terzo, lettera a), D.L. citato, in cui si fa riferimento solamente all' "*esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando*". In mancanza di una espressa previsione, può richiamarsi anche per l'attività del G.T. riguardante i minori, la prima parte dell'art. 83, comma 3, lett. a) che, nell'indicare i procedimenti da ritenersi urgenti, include tra questi quelli che si svolgono davanti al Tribunale per i minorenni riguardanti minori in stato di adottabilità, stranieri non accompagnati e allontanati dalla famiglia o in tutti i casi in cui possa derivare un grave pregiudizio.
- Il G.T. pertanto deve adottare, nei casi di cui all'art. 343 c.c., provvedimenti in materia di tutela di un minore senza che il procedimento possa intendersi sospeso. Il G.T. può adottare i provvedimenti provvisori di cui all'art. 361 c.c. (ad esempio nomina di un tutore provvisorio) con possibilità di differimento dell'ascolto del minore destinatario del provvedimento (ex art. 348 c.c.) ove tale attività possa rivelarsi pregiudizievole per la sua salute in ossequio alla *ratio* ispiratrice di tutto il Decreto.

- Il G.T. può comunque fare luogo alla adozione di provvedimenti provvisori di cui all'art. 361 c.c. (ad esempio nomina di un tutore provvisorio) con possibilità di differimento dell'ascolto del minore destinatario del provvedimento (ex art. 348 c.c.) ove tale attività possa rivelarsi pregiudizievole per la sua salute in ossequio alla *ratio* ispiratrice di tutto il Decreto.

**Procedimenti suscettibili di rinvio a data successiva al 30/6/2020 (art. 83, comma 7, lettera g):**

- I procedimenti per il **rilascio dei passaporti** (art. 3 lett. A e B Legge n. 1185/1967 e succ. mod.) in quanto non rientranti tra quelli urgenti ex art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020. Salvo i casi di indifferibilità che il GT valuterà a seguito di espressa istanza di parte.
- Le udienze fissate dal G.T. per i **chiarimenti sui rendiconti** e le udienze per l'**audizione degli amministratori di sostegno o dei tutori** sempre che, in quest'ultimo caso, non ricorrano situazioni di urgenza e non sia possibile l'interlocuzione del rappresentante del beneficiario con altre modalità (ad esempio scambio cartolare di note o direttive scritte da parte del G.T. rispetto ad istanze sollecitate dall'amministratore di sostegno o dal tutore).
- **In ogni caso**, in presenza di provvedimenti provvisori idonei a tutelare adeguatamente la persona bisognosa di assistenza o di rappresentanza negli atti, si ritengono differibili da parte del G.T. le udienze di giuramento degli amministratori di sostegno o di tutori.
- In caso di differimento dell'udienza di giuramento dell'amministratore di sostegno o del tutore provvisorio, il GT disporrà per l'attribuzione di efficacia esecutiva immediata ex art. 741 c.p.c. a tutti i decreti adottati in via provvisoria, con espressa attribuzione all'amministratore di sostegno o al tutore provvisorio di pieni poteri in relazione alle attività autorizzate nell'interesse del beneficiario della misura protettiva, con invito rivolto espressamente a tutti gli enti interessati (Banche, Poste, uffici pubblici destinatari di istanze da parte del rappresentante del beneficiario) di assicurare anche ex art. 344, comma 2, c.c. la piena esplicazione delle prerogative del rappresentante provvisorio a tutela dell'amministrato.

In tutte le superiori ipotesi, la forma di trattazione prioritaria sarà quella scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h).

Ove dovesse essere assolutamente necessario procedere alla audizione personale del minore, questa dovrà essere organizzata, ove possibile, nelle forme del collegamento da remoto, previa verifica della identità del minore ed utilizzando una postazione autonoma con videocollegamento direttamente dal Consultorio o dallo studio del tutore provvisorio eventualmente nominato, previa adozione di tutte le cautele utili ad evitare pericoli per la salute delle parti e del minore.



Nel caso in cui non fosse possibile procedere con collegamento da remoto, il GT ordinerà la comparizione personale del minore in Tribunale, previa fissazione dell'udienza ed adozione di tutte le cautele necessarie (DPI) ad evitare pericoli per la salute delle parti e del minore stesso.

### SETTORE FALLIMENTARE

Nell'ottica di predisposizione di un programma di lavoro concordato, tenuto conto delle peculiarità contenutistiche e procedurali dei giudizi concorsuali, si propone la trattazione o il rinvio dei procedimenti secondo le seguenti modalità:

#### **A. UDIENZE PREFALLIMENTARI**

- **Rinvio a data successiva al 30/6/2020 (art. 2 comma 2 lett. g) nei procedimenti ove il fallito non è costituito** (non essendo il debitore né raggiungibile via PEC per le necessarie comunicazioni per la eventuale udienza con trattazione scritta, né convocabile con le modalità dell'udienza da remoto)
- **procedimenti da trattare o che potranno essere trattati:** procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ovvero:
  - 1) ricorsi per dichiarazione di fallimento ove sta spirando il periodo annuale di cancellazione della società dal registro delle imprese (cui consegue l'impossibilità di dichiarare fallimento)
  - 2) ricorsi nei confronti di debitori che hanno compiuto atti di disposizione patrimoniali passibili di revocatoria fallimentare e/o ordinaria per i quali potrebbe andare perentio il termine per l'utile esercizio dell'azione.

In tali ipotesi: la situazione di urgenza relativa alla cancellazione della società dal registro delle imprese potrà essere rilevata d'ufficio come pure essere segnalata dalla parte; l'urgenza della trattazione legata al decorso del termine per l'esercizio delle azioni revocatorie andrà segnalata dal ricorrente (ovviamente in via telematica). Il Giudice designato alla trattazione del ricorso per dichiarazione di fallimento valuterà la sussistenza dell'urgenza, ed emetterà il decreto che disporrà in merito alla trattazione o meno del ricorso fissando l'udienza (confermando la data originaria o indicando altra data di udienza).

#### **B. UDIENZE nelle procedure di FALLIMENTO**

Resta ferma la possibilità di trattazione delle udienze, anche in modalità tradizionale, in caso di presentazione della c.d. dichiarazione di urgenza ex art. 83 comma 3.

- **Udienze di verifica di stato passivo:** rinvio a data successiva al 30/6/2020 (tenuto conto dell'impossibilità di valutare ex ante in maniera relativamente affidabile l'impegno che ciascuna verifica richiede in termine di numero di creditori, di complessità delle tematiche affrontate e, quindi, dell'impossibilità di prevedere modalità e orari di trattazione con udienza da remoto e non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta). Rimane salva la facoltà per il curatore di segnalare al Giudice delegato eventuali urgenze e per il Giudice delegato di anticiparne di conseguenza la trattazione.
- **Udienze di rendiconto del curatore:** saranno trattate con modalità di udienza da remoto laddove nel termine dei 5 giorni prima l'udienza fissata nessun creditore abbia presentato osservazioni o ove presentate osservazioni il creditore/i abbia/no espressamente rinunciato a presenziare all'udienza (l'udienza, invero, in questo caso, si svolgerà con la partecipazione del solo curatore). Laddove siano state presentate osservazioni/rilievi al rendiconto del curatore da creditori che non abbiano inteso rinunciare a partecipare all'udienza, l'udienza sarà rinviata a data successiva al 30/6/2020 al fine di consentire la partecipazione anche dei creditori che hanno presentato osservazioni e non hanno inteso rinunciare a partecipare all'udienza.

### **C. UDIENZE NEI PROCEDIMENTI DI CONCORDATO PREVENTIVO**

- udienze da tenersi ai sensi degli articoli 162, 173, 174, 180 1. Fall.: svolgimento delle udienze con le modalità della trattazione scritta (art. 83 co. 7 lett. h).

### **D. UDIENZE NEI PROCEDIMENTI DI SOVRAINDEBITAMENTO**

- trattazione con le modalità della trattazione scritta di cui all'art.83 co.7 lettera h)

### **E. OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO**

- rinvio a data successiva al 30/6/2020, ai sensi dell'art.83 co.7 lett.g) d.l.18/2020. Trattasi, invero, di procedimenti telematicamente costituenti dei Subprocedimenti del fascicolo principale del Fallimento, e come tali non accessibili (telematicamente) dalle parti e dal giudice (che non può depositare il provvedimento collegiale se non in forma cartacea) e per i quali, pertanto, non è possibile lo svolgimento dell'udienza nella forma della trattazione scritta.

### **MODALITÀ DELLE UDIENZE**

- Per le udienze che dovranno essere celebrare nella forma "tradizionale" (perché non esperibile né l'udienza con trattazione scritta, né quella da remoto) nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'urgenza di cui all'art. 83 comma 3, (es. le udienze prefallimentari per procedimenti

dichiarati urgenti, nei quali il debitore/fallendo non si sia costituito, e nelle quali costui deve poter esplicitare la difesa personale), l'udienza sarà tenuta nelle forme previste dall'articolo 2, comma 2 lett. e), a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 c.p.c., in aula dalle dimensioni idonee a consentire il rispetto delle misure sanitarie vigenti.

- Per le udienze da svolgersi nella forma della trattazione scritta (lett. h) e da remoto (lett. f) si rispetteranno le medesime modalità stabilite per il contenzioso ordinario.

### **ASTE FALLIMENTARI — ATTIVITA' CONNESSE ALLE VENDITE — MANDATI DI PAGAMENTO**

- Rimangono ferme le disposizioni adottate dalla Sezione in data 24/3/2020, già diramate anche agli ordini professionali, che qui si confermano, ciò sino a diversa disciplina della Sezione.

### **SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI**

Per quanto riguarda gli affari trattati dai Giudici delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari si ritiene che la necessità di ripresa dell'attività giudiziaria possa essere attuata con la combinazione dei due criteri indicati in premessa.

La particolarità della materia in questione deve, poi, scontare la possibilità che nel corso del processo esecutivo l'ordinamento, in determinati casi (ad es. art. 548 o art. 499 c.p.c.), prevede che il debitore possa comparire personalmente in udienza. Di questo elemento si dovrà tener conto.

Si propongono, dunque, **i seguenti passaggi:**

- la previsione di un numero tendenziale di 10 fascicoli che il Giudice possa trattare nel corso dell'udienza, come sopra previsto;
- il Giudice, nel provvedimento di fissazione o di rinvio o con apposito decreto integrativo nel caso di udienza già fissata (decreto che verrà comunicato in ogni caso alle parti del singolo procedimento), disporrà che l'udienza si svolga con scambio e deposito telematico di note scritte, senza comparizione dei difensori. In particolare, gli avvocati depositeranno fino a dieci giorni prima dell'udienza le proprie dichiarazioni a verbale e nei cinque giorni prima dell'udienza le eventuali repliche, tramite un atto di deposito telematico contenente l'intestazione "note d'udienza ex art. 83, co. VII, lett. h) d.l. 18/20", in cui riportare le proprie istanze come se stessero in udienza dinanzi al Giudice; il giorno dell'udienza il Giudice aggiornerà i singoli fascicoli e troverà le note degli avvocati;
- il Giudice provvederà, quindi, a redigere un verbale telematico d'udienza dando atto della

presenza delle parti che abbiano inviato le note e, successivamente, emanerà il provvedimento;

- il Giudice potrà valutare l'opportunità di disporre il rinvio della udienza al fine di garantire l'attuazione del principio del contraddittorio ove ad esempio si verificano disguidi di cancelleria nella comunicazione dei decreti di fissazione della udienza cartolare ovvero in tutti i casi in cui insorga la necessità di acquisire più approfonditi chiarimenti dalle parti ovvero nel caso in cui le parti ne facciano espressa richiesta al fine di meglio contraddire sulla avverse deduzioni e richieste.
- il Giudice dell'esecuzione, nella scelta dei fascicoli da trattare, prediligerà i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, i procedimenti fissati per l'approvazione del piano di riparto e per l'assegnazione ex art. 510 c.p.c. ovvero i procedimenti fissati per l'assegnazione delle somme nei pignoramenti presso terzi, nonché i sub-procedimenti cautelari ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., valutata per questi ultimi caso per caso l'urgenza anche tenuto conto della data di udienza fissata per la vendita giudiziaria (stante altresì la sospensione allo stato delle operazioni di vendita, in forza della circolare dell'Ufficio del 20 marzo 2020) nonché i procedimenti che per le ragioni più disparate, stante la particolarità della materia, presentino profili di urgenza;
- con particolare riferimento ai procedimenti cautelari, da trattarsi in modalità cartolare ai sensi della lett. H) art. Cit., al fine di garantire il contraddittorio, ove il resistente si costituisca il giorno della udienza o comunque dopo il termine assegnato per il deposito delle note di udienza, il giudice designato potrà eventualmente disporre — a prescindere dalla richiesta delle parti - un rinvio al fine di consentire ad entrambe le parti di dedurre sulle rispettive deduzioni e richieste;
- in via generale nella scelta dei fascicoli da rinviare in data successiva al 30 giugno 2020, il giudice prediligerà i fascicoli nei quali si richieda la necessaria presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, quali parti private, terzi interessati ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e ausiliari da sentire, nonché fascicoli che comportino provvedimenti definitivi del processo in assenza del contraddittorio delle parti, quali, principalmente le udienze che già vengono ai sensi dell'art. 631 c.p.c.;
- il Giudice svolgerà l'udienza cartolare nella propria stanza – la cui ubicazione è da indicare nel relativo provvedimento - presso il Palazzo di Giustizia, così da garantire la sua personale presenza nell'eventuale ipotesi che si presenti il debitore o altro soggetto non costituitosi, il quale, tuttavia, potrà comunicare sia con la Cancelleria sia con il Giudice, anche al fine di far riportare la propria presenza a verbale, nell'assoluto rispetto delle normative igienico - sanitarie volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- la presenza del Giudice in ufficio non legittima, in ogni caso, la comparizione dei difensori delle parti, i quali parteciperanno all'udienza esclusivamente in modalità cartolare ai sensi della lett. H) art. Cit.

- in caso di mancata ricezione di note da nessuna delle parti costituite, il Giudice, ritenutane l'opportunità, rinverrà in prosieguo l'udienza, senza applicazione dell'art. 631 c.p.c.;  
Restano ferme le disposizioni impartite in data 20 marzo 2020 dai giudici delle esecuzioni immobiliari e mobiliari e già comunicate agli ordini professionali, ciò sino a diversa disciplina dell'Ufficio.

## SEZIONE LAVORO

### I procedimenti che potranno essere trattati e anche definiti con le modalità di cui alla lett. h)

#### co. 7 art. 83 cit. sono:

1. le controversie ordinarie o di urgenza di Lavoro e Pubblico Impiego e di Previdenza ed Assistenza Obbligatorie che possono essere decise su mere questioni in rito o in diritto (ad esempio contenzioso MIUR – Scuola ove vi sia la domiciliazione telematica dell'amministrazione), ovvero quelle che non richiedono l'attività istruttoria orale o la presenza dei CTU, ovvero quelle che siano state già fissate per la discussione;
2. le controversie in cui le parti vogliano sottoscrivere il verbale di conciliazione previa verifica di procura speciale rilasciata ai procuratori e inserimento dell'atto firmato nel fascicolo telematico;
- 3) le controversie già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti.
- 4) le controversie ove è richiesta la correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c.;
- 5) le controversie ove vi sia inibitoria prodromica al merito (a titolo esemplificativo: istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., richieste di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; istanze di sospensione della esecutorietà di avvisi di addebito, etc.).

Nella decisione delle cause con "trattazione scritta" sarà data la precedenza:

- ai procedimenti di natura cautelare (ivi inclusi i reclami);
- alle cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e ai procedimenti di rito cd. Fornero;
- ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;
- ai procedimenti ex art. 445 bis VI co. Cpc;
- ai procedimenti di impugnativa di trasferimenti, su istanza di parte che indichi le ragioni di urgenza ove ravvisate sussistenti dal Giudice designato;

- ai procedimenti in materia di previdenza, su istanza di parte che indichi le ragioni di urgenza ove ravvisate sussistenti dal Giudice designato;  
qualora i procedimenti stessi possano essere definiti – appunto - con le modalità sub lett. h).

Resta ferma la facoltà delle parti di chiedere congiuntamente rinvio della udienza originariamente fissata a data successiva alla fine del periodo emergenziale.

Non vige per la Sezione lavoro il limite numerico indicato per le sezioni civili ordinarie.

### **Modalità di trattazione**

Il modello di udienza virtuale delineato dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 sarà adottato secondo le seguenti modalità:

1) Il giudice – individuate le cause che possono essere trattate secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 – provvederà a comunicare alle parti, con provvedimento depositato in via telematica e comunicato almeno gg. 15 prima dell'udienza già fissata, quanto segue:

- la trattazione della controversia con le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020;
- l'assegnazione alle parti di un termine fino a 10 giorni prima dell'udienza, per il deposito telematico delle note sintetiche scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e fino a 5 giorni prima per eventuali repliche;
- la fissazione della data in cui verrà celebrata l'udienza con le modalità alternative ex lett. h);
- l'invito alle parti a depositare in telematico i ricorsi introduttivi del giudizio e le memorie di costituzione e in genere gli scritti difensivi in file editabili; a discrezione del Giudice potrà essere chiesto il deposito telematico degli atti che risultino depositati in forma cartacea con attestazione di conformità all'originale;

2) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note di “trattazione scritta”; se la causa sarà matura per la decisione, il Giudice potrà concedere su richiesta delle parti un rinvio per la discussione e la decisione con la concessione di apposito termine per la redazione di note di cui all'art. 429, co. 2, cpc;

3) il giudice, alla data d'udienza fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui sopra; viste le note, assumerà uno dei seguenti provvedimenti da depositare in via telematica:

- proposte conciliative ex art. 185 bis cpc, con fissazione di ulteriore udienza, da depositare nei termini di legge;
- provvedimenti istruttori: con fissazione di ulteriore udienza, da depositare nei termini di legge;

- provvedimenti decisori, da emettere all'esito dell'udienza virtuale con deposito in pct del dispositivo ed eventualmente delle relative motivazioni;

3) nel caso in cui le parti intendano conciliarsi, il verbale di conciliazione ex art. 410 cpc sarà depositato in telematico con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale, il Giudice lo firmerà in cartaceo, la cancelleria lo scansionerà e lo inserirà nel fascicolo telematico; qualora il Giudice ritenesse di apportare modifiche nella conciliazione, le comunicherà alle parti dando nuovo termine per la firma e la sottoposizione del verbale; nel provvedimento del Giudice di estinzione e cancellazione della causa si darà anche atto di tali adempimenti con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente perché prodotto dalle parti;

4) nel caso di trattazione di reclami avverso provvedimenti di natura cautelare, la trattazione della causa si svolgerà sempre con le modalità dello scambio delle memorie scritte e la camera di consiglio tra i componenti del collegio sarà tenuta con collegamento da remoto.

Nella fissazione dei rinvii sarà data precedenza, compatibilmente con la cessazione dell'emergenza sanitaria, alla fissazione delle udienze di giuramento e conferimento di incarico del CTU nelle procedure ex art. 445 bis I co. e ss. Cpc.

Per ogni altra modalità non espressamente prevista si applicheranno quelle dettate per il rito civile ordinario.

### GIUDICI DI PACE

Per quanto riguarda le udienze da celebrarsi innanzi agli uffici del Giudice di Pace è sufficiente richiamare la premessa articolata per le Sezioni Civili Ordinarie con la specificazione che, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., all'esito dell'udienza decorrerà il termine di 15 giorni per il deposito della sentenza.

Sicché per la trattazione dei processi deve essere privilegiata la adozione del sistema c.d. cartolare ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 1/2020 per le

- udienze di precisazione delle conclusioni;
- udienza di discussione orale, mediante deposito di note scritte di discussione 20 giorni prima della data fissata per l'udienza e note scritte di replica 10 giorni prima della udienza anzidetta;
- udienze fissate per consentire trattative tra le parti;
- udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;

•udienze fissate per la discussione sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., sulla istanza di sospensione della ordinanza nei procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (art. 5)

Sarà previsto un numero tendenziale di 10 fascicoli come sopra precisato.

Nella selezione dei fascicoli da trattare ciascun giudice prediligerà, nell'ambito del numero di cause che potranno essere trattate i procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3, lettera a), ult. parte, D.L. 18/2020 ed in generale i procedimenti cautelari ed i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo.

Il Giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza selezionerà quelli da trattare ed emetterà un decreto, inoltrandolo alla cancelleria per la comunicazione a mezzo pec alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata

Con detto decreto il giudice disporrà che l'udienza si svolga con il deposito di note scritte - contenenti esclusivamente le istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti - da effettuarsi entro il 10° giorno antecedente la data della udienza medesima. La modalità di produzione delle note dovrà avvenire in modo tale da limitare l'accesso alla cancelleria - per contenere il contagio - e, quindi, previo appuntamento con la cancelleria a mezzo telefono o all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio. Il giudice di pace valuterà, esaminate le note, l'opportunità di autorizzare uno scambio ulteriore. Proprio allo scopo di consentire al giudice di pace la compiuta valutazione delle difese delle parti "da remoto" sarà buona norma per i difensori inviare le note che hanno depositato nelle tradizionali forme anche all'indirizzo di posta dell'ufficio con attestazione di conformità all'originale e la indicazione, nell'oggetto del messaggio di posta, del numero di ruolo del fascicolo. La cancelleria smisterà tempestivamente il messaggio al giudice, avvalendosi del medesimo mezzo della posta elettronica.

Le parti saranno invitate in via prioritaria al deposito di una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni, da depositarsi telematicamente cinque giorni prima dell'udienza, e solo in via residuale al deposito di note separate, nell'ottica di agevolare il lavoro di ricezione atti delle cancellerie.

Il Giudice il giorno della udienza originariamente fissata riserverà la causa per l'adozione del consequenziale provvedimento (ordinanza, sentenza) con decorrenza dei termini di legge per il deposito.



In caso di mancato deposito di note scritte prima del giorno di udienza non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.c. e la causa verrà semplicemente rinviata ad una data successiva al 30 giugno 2020, a meno che non ci sia dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare.

Si precisa che anche in caso di procedimento cautelare, verrà fissata la prima udienza con la modalità dello scambio cartolare, prevista dall'art. 83, 7 c., lett. h).

Al fine di garantire il contraddittorio, ove il resistente si costituisca il giorno della udienza o comunque dopo il termine di giorni 10 per il deposito delle note scritte, il giudice designato dispone il rinvio al fine di consentire ad entrambe le parti di dedurre sulle rispettive richieste, fatto salvo il vaglio in ordine all'intento dilatorio.

In via generale ed in ogni caso il giudice potrà valutare l'opportunità di disporre rinvio di udienza per il caso in cui i tempi di accettazione degli atti telematici aventi ad oggetto le note di udienza non abbiano consentito alle parti di contraddire rispettivamente sulle reciproche deduzioni e istanze.

In ogni caso si precisa che, per il periodo di giorni 15, a far data dal 12 maggio 2020, le modalità di trattazione sopra indicate, con particolare riferimento alla comunicazione che il giudice dovrà effettuare al difensore della trattazione della causa e delle sue modalità, devono intendersi sospese non potendosi fare luogo agli avvertimenti anzidetti, difettando lo spazio temporale di cui al primo capoverso del presente paragrafo. Le cause, pertanto, già fissate nel predetto arco temporale dovranno essere rinviate alla prima data utile compatibilmente con il carico di ruolo.

Si rende necessario regolamentare la fase successiva all'11 maggio anche per le conseguenze derivanti dalla sospensione delle iscrizioni a ruolo nelle cause la cui udienza in citazione ricadeva nel periodo 9/3 – 11/5.

Per le iscrizioni a ruolo con data d'udienza in citazione antecedente al 12 maggio, il Cancelliere dovrà avere l'accortezza di inserire comunque la data d'udienza indicata nell'atto introduttivo, altrimenti il convenuto non potrebbe in alcun modo, da remoto, risalire alla causa per la costituzione. Inoltre, sempre limitatamente a dette citazioni, il Cancelliere dovrà indicare per tutte, quale unica data di iscrizione, il 12 maggio 2020 (il primo giorno utile dopo la sospensione).


Per le iscrizioni a ruolo successive al 12 maggio, anche al fine di evitare una congestione delle cancellerie, e sempre nell'intento di non paralizzare le attività processuali, le iscrizioni a ruolo potrebbero svolgersi con due modalità: inviando con plico postale alla cancelleria di competenza,

tutto il fascicolo completo di nota di iscrizione a ruolo e marche del contributo unificato, oppure inviando tutti i documenti necessari alla iscrizione a ruolo, tramite "pec", compresa la scansione delle marche da bollo relative al contributo unificato che verranno depositate unitamente al fascicolo cartaceo, alla prima udienza utile.

Foggia, 15 aprile 2020.

*Il Presidente Vicario del Tribunale*

Dott. Antonio Civita



*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

Avv. Gianluca Ursitti

